



15-1171
12/6/2013

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO II

Roma, 12 GIU. 2013

All' Ufficio del Coordinamento legislativo
Ufficio Legislativo – Economia
SEDE

Prot. N. 50237
Prot. Entrata N. 50211
Allegati:
Risposta a nota del :

~~_____~~ e, p. c. All' Ufficio legislativo-Finanze
SEDE

Oggetto: A. S. n. 587. Schema di disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle Direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2013. Nota tecnica della V Commissione del Senato.

Risulta iscritto all'ordine del giorno della Commissione Bilancio del Senato l'atto indicato in oggetto.

Al riguardo, in merito ai chiarimenti richiesti nella nota in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Articolo 1, comma 4 - Si conferma che il Fondo di rotazione è capiente e che il suo utilizzo a copertura dei decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie è eccezionale: il fondo interviene solo allorquando l'amministrazione competente ad attuare il decreto dimostri per tabulas di non avere risorse sufficienti. Si fa presente, altresì, che il limite massimo di ricorso al fondo, fissato sino alla legge comunitaria del 2006 in 50 milioni di Euro, non è mai stato superato, sino ad oggi. Infine, si deve rimarcare che l'utilizzo del fondo è eccezionale sia in relazione alla percentuale di direttive al cui recepimento è destinato a dare copertura rispetto al totale (<5%) sia in relazione alla quantità di risorse del fondo medesimo impiegate a tale scopo. Conclusivamente, si rammenta che, in caso di

non intervento del Fondo, le amministrazioni interessate hanno, sinora, provveduto agli adempimenti derivanti dalle direttive comunitarie con gli ordinari stanziamenti di bilancio.


Articolo 3, comma 1, lettera d) - Si rileva che trattasi di mero "potenziamento" delle ispezioni attualmente effettuate e coperte con le risorse previste a legislazione vigente. Pertanto, si conferma che la modalità di copertura, tramite i proventi delle sanzioni, è, nel caso di specie, idonea.

Articolo 6 - Si dà conferma della neutralità finanziaria della norma in esame e si rinvia, per ulteriori delucidazioni, al competente Dipartimento delle finanze.

Articolo 9 - Il riferimento all'autofinanziamento delle Authorities in questione esclude in radice oneri a carico del bilancio dello Stato. Le medesime Authorities potranno, se necessario, far gravare sui soggetti vigilati contribuzioni aggiuntive. Per ulteriori chiarimenti, si rinvia alle medesime, nonché al Dipartimento del tesoro.

Infine, relativamente ai chiarimenti richiesti in ordine alla portata finanziaria del recepimento delle direttive richiamate nella predetta nota, si rappresenta che per le medesime, contenute nell'elenco di cui all'allegato B, non è possibile ex ante stabilire l'eventuale onerosità. Si rinvia, pertanto, alle amministrazioni interessate, facendo presente, altresì, che le medesime non hanno fornito in merito alcun elemento informativo, in sede di predisposizione della relazione tecnico-finanziaria. Tale carenza informativa è stata rilevata sia nella fase di istruttoria del provvedimento in esame, sia nelle fasi preparatorie relative a tutti i precedenti disegni di legge comunitaria.

Il Ragioniere Generale dello Stato





2 050001 752048

Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 1723000/L2013-000396

Roma, 17 giugno 2013

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

- Ufficio di Coordinamento Legislativo
- Ufficio Legislativo -Economia

ROMA

OGGETTO: Disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea (A.S. 587) – Rilievi del Servizio Bilancio del Senato della Repubblica.

In relazione alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio del Senato della Repubblica in merito alla direttiva 2011/95/UE, inviate con e-mail in data 12 giugno u.s., si precisa che, dal recepimento della direttiva in oggetto non deriva un ampliamento della platea degli aventi diritto, considerato che le nuove disposizioni da recepire non mutano i requisiti e i presupposti per l'ottenimento dello *status* di rifugiato.

Al riguardo, quindi, in ragione della circostanza, dimostrata anche dall'esperienza degli anni passati, che risulta estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare, prima della effettiva stesura del relativo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva, se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato, non può che confermarsi, relativamente alla copertura finanziaria, quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4 del disegno di legge in parola.

IL PREFETTO
VICE DIRETTORE DELL'UFFICIO
Sergio Ferraiolo

3



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO FISCALI

Prot. 2026 /2013/Ufficio VI

(Seguito e-mail del 11/06/2013)

Roma, 12 GIU. 2013

All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo - Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 - Roma

OGGETTO: A.S. 587 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013.

Si fa riferimento alla richiesta pervenuta per le vie brevi, con la quale codesto Ufficio ha trasmesso, per le valutazioni di competenza della scrivente Direzione, la scheda contenente le osservazioni della Commissione Bilancio del Senato sul disegno di legge indicato in oggetto.

In particolare, il Servizio Bilancio chiede la conferma dell'assenza di effetti negativi in termini di gettito derivanti dalle norme in materia di imposta sul valore aggiunto.

Al riguardo, si ribadisce quanto indicato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario, in quanto l'articolo 6 in esame prevede una delega al Governo per l'individuazione di disposizioni, fondamentalmente di carattere formale, volte a conformare all'ordinamento dell'Unione Europea la normativa italiana in materia di imposta sul valore aggiunto.

La disposizione in esame, in altri termini, è tesa ad abrogare norme non più vigenti, proprio perché in contrasto con la normativa comunitaria, dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (CE) n.282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011 e, pertanto, non produttrici di effetti sui saldi di finanza pubblica. Si conferma, dunque, l'assenza di effetti negativi sul bilancio dello Stato.

IL DIRETTORE
Giovanni D'Avanzo

Lynd

0657225621

4



*Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare*

UFFICIO LEGISLATIVO
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0038131/GAB del 12/06/2013
Ufficio Legislativo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
-UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari Economia e Finanze

13 GIU. 2013

Prot. n. 1E-1185

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo - Economia

OGGETTO: Nota tecnica relativa AS 587 - "Legge di delegazione europea 2013".

In risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione bilancio del Senato sul disegno di legge indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Riguardo l'art. 3, comma 1, lettera d) del testo proposto, va osservato che la disposizione non si riferisce ai controlli ordinari, programmati o comunque previsti nelle autorizzazioni. Tali controlli ordinari, infatti, sono generalmente posti a carico dei gestori degli impianti attraverso meccanismi tariffari.

Il riferimento, viceversa, è in generale alle attività ispettive straordinarie sugli impianti, già previste dalla norma quale facoltà delle autorità competenti, ma che attualmente non trovano diffusa applicazione proprio per la mancanza di specifiche coperture finanziarie. La disposizione proposta permetterà di innescare un meccanismo virtuoso che consentirà di svolgere, e rafforzare le attività di ispezione straordinaria proprio in relazione alle realtà nelle quali in passato si sono riscontrati più frequentemente problemi.

Non sfugga, a riguardo, che nelle more dell'aggiornamento del vigente decreto che disciplina le tariffe connesse ad i controlli IPPC, i proventi delle sanzioni saranno l'unica fonte con la quale finanziare i controlli straordinari che la direttiva 2010/75/UE prevede siano svolti tassativamente entro sei mesi dallo svolgimento di controlli ordinari che hanno riscontrato inottemperanze.

Pertanto l'eventuale eliminazione della disposizione potrebbe risultare critica nei confronti della possibilità di recepire la citata direttiva.


Infine, trattandosi di proventi di sanzioni amministrative ovviamente non quantificabili in via previsionale, il riferimento all'invarianza rispetto alle previsioni di bilancio appare fuori luogo.

Per quanto attiene agli oneri connessi all'attuazione dell'art.20 della direttiva 2012/18/UE (Seveso), che disciplina le attività ispettive riguardanti gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, si precisa che in sede di recepimento la copertura dei relativi costi sarà assicurata analogamente a quanto oggi previsto dal D.Lgs n.334/99, recante la disciplina di recepimento della

0657225621

direttiva 96/82/CE. In particolare, gli oneri connessi alle ispezioni "ordinarie" saranno a carico dei gestori e pertanto dall'effettuazione non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre le attività relative alle ispezioni "straordinarie" saranno svolte con oneri a carico del bilancio, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
IL DIRIGENTE



5

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
13 GIU. 2013
Prot. n. <u>15-1174</u> Roma, 13 GIU. 2013



MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
 DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO FISCALI

Prot. 2026 /2013/Ufficio VI

(Seguito e-mail del 11/06/2013)

All'Ufficio del Coordinamento
 Legislativo - Finanze
 Via XX Settembre, 97
 00187 - Roma

OGGETTO: A.S. 587 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013.


Si fa riferimento alla richiesta pervenuta per le vie brevi, con la quale codesto Ufficio ha trasmesso, per le valutazioni di competenza della scrivente Direzione, la scheda contenente le osservazioni della Commissione Bilancio del Senato sul disegno di legge indicato in oggetto.

In particolare, il Servizio Bilancio chiede la conferma dell'assenza di effetti negativi in termini di gettito derivanti dalle norme in materia di imposta sul valore aggiunto.

Al riguardo, si ribadisce quanto indicato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario, in quanto l'articolo 6 in esame prevede una delega al Governo per l'individuazione di disposizioni, fondamentalmente di carattere formale, volte a conformare all'ordinamento dell'Unione Europea la normativa italiana in materia di imposta sul valore aggiunto.

La disposizione in esame, in altri termini, è tesa ad abrogare norme non più vigenti, proprio perché in contrasto con la normativa comunitaria, dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (CE) n.282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011 e, pertanto, non produttrici di effetti sui saldi di finanza pubblica. Si conferma, dunque, l'assenza di effetti negativi sul bilancio dello Stato.

IL DIRETTORE
 Giovanni D'Avanzo



gpr